

Ai gentili clienti
Loro sedi

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS effettuate nel 2016: le agevolazioni per le persone fisiche

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **a decorrere dal 01.01.2015 e per gli anni successivi** (pertanto anche per il periodo d'imposta 2016), è stato disposto **l'incremento ad Euro 30.000,00** dell'importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF **sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS** (e dei soggetti che svolgono attività umanitarie), sul quale applicare l'aliquota attualmente prevista del 26%. **La disposizione in commento prevede, quindi, un massimale di erogazione detraibile**, vale a dire che **l'importo** su cui applicare la predetta percentuale del 26% **NON deve eccedere Euro 30.000,00** (per una detrazione massima ottenibile pari ad Euro 7.800,00). **In alternativa** alla detrazione d'imposta sopra commentata, **le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo**, ai sensi dell'art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), **nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste**. Nello specifico, per le persone fisiche, **l'erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque **nella misura massima di Euro 70.000 annui**, a condizione che il **beneficiario dell'erogazione** sia obbligato: *i)* a **tenere scritture contabili idonee a rappresentare**, con analiticità e completezza, **le operazioni effettuate nel periodo di gestione**; *ii)* a **predisporre**, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, **un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente**. Nella presente informativa **verrà proposto un confronto tra le predette agevolazioni** riconosciute a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle ONLUS per il periodo d'imposta 2016.

Premessa

Nel corso degli ultimi periodi d'imposta, **si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno interessato la detrazione fiscale**, disciplinata dall'art. 15 co. 1.1 del TUIR, avente ad oggetto le **erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore:**

- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**;
- dei **soggetti che svolgono attività umanitarie**.

Prima, però, di illustrare la misura della detrazione in argomento vigente nel corrente periodo d'imposta 2016, è necessario ricordare che **danno diritto alla detrazione in argomento** soltanto **le liberalità effettuate in favore:**

- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**;

Osserva

Rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in commento (C.M. del 14.6.2001 n. 55/E), **le somme versate alle ONLUS per le c.d. "adozioni a distanza", a condizione che:**

- **l'erogazione liberale sia utilizzata nell'ambito dell'attività istituzionale** della ONLUS volta a favorire i soggetti che versano in una condizione di bisogno;
- **l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili della ONLUS**;
- **l'ONLUS beneficiaria certifichi all'erogatore la spettanza o meno**.

- dei **soggetti che svolgono attività umanitarie**;

Osserva

Ai fini della detrazione delle erogazioni liberali, **le iniziative umanitarie devono essere:**

- **gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- **effettuate nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)**.

Le iniziative umanitarie in esame possono essere sia religiose che laiche.

Modalità operativa per effettuare le elargizioni

Per quanto concerne, invece, le **modalità operative per effettuare le predette donazioni**, si precisa che **la detrazione in argomento è consentita a condizione che il versamento delle somme erogate sia eseguito esclusivamente con modalità tracciata (R.M. n. 441/E del 17 novembre 2008)**.

Modalità operativa per effettuare le erogazioni a favore delle ONLUS

Tramite banca (es. bonifico) o ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario)

Attraverso carte di debito

Carte di credito

Carte prepagate

Assegni bancari e circolari

Secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.

Osserva

Per le **erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione**, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito**. Negli altri casi (es. assegni, bancomat), invece, il soggetto beneficiario deve rilasciare al soggetto erogante apposita ricevuta.

La previsione delle "tracciabilità delle erogazioni" trova la propria ratio nella necessità, da parte dell'amministrazione finanziaria, **di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola**, nonché nell'esigenza di prevenire eventuali abusi: **non sono detraibili**, per le citate argomentazioni, **le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie**.

OSSERVA

Qualora il datore di lavoro si assuma l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente ad una determinata ONLUS, esso potrà, in qualità di sostituto d'imposta, così come illustrato dall'Amministrazione finanziaria (R.M. del 17.11.2008 n. 441/E):

- **effettuare direttamente il versamento della somma trattenuta a favore della ONLUS;**
- **riconoscere al dipendente la relativa detrazione, in sede di conguaglio.**

Ammontare delle erogazioni detraibile per il 2016

L'art. 1 co. 137 e 138 della legge di stabilità 2015 ha previsto, a decorrere dal 01.01.2015 e per gli anni successivi (pertanto anche per il periodo d'imposta 2016), **l'incremento ad Euro 30.000,00** dell'importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF **sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS** (e dei soggetti che svolgono attività umanitarie), sul quale applicare l'aliquota attualmente prevista del 26%.

OSSERVA

La disposizione prevede, quindi, un **massimale**, vale a dire che l'importo su cui applicare la predetta percentuale del 26% **NON deve eccedere Euro 30.000,00** (per una detrazione massima ottenibile pari ad Euro 7.800,00).

Periodo di versamento	Soggetti destinatari delle elargizioni liberali	Limite di detraibilità	Importo massimo detraibile
Periodo d'imposta 2016	<ul style="list-style-type: none">➔ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);➔ soggetti che svolgono attività umanitarie, disciplinata dall'art. 15 co. 1.1 del TUIR.	26% delle erogazioni effettuate nel limite massimo di euro 30.000,00	€ 7.800,00 = 26% *30.000,00

Si ritiene, altresì, che **l'incremento del limite dell'ammontare complessivo su cui commisurare la detrazione spettante debba applicarsi** - per ragioni di ordine sistematico - **anche alle erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.**

L'art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388 prevede, infatti, che, sono **ricompresi tra gli oneri detraibili**, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. i-bis) del TUIR, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, **eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del DPCM 20.6.2000** (come modificato dal DPCM 10.11.2000).

Elenco soggetti identificati DPCM 20.06.2000

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97

Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro

Altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari

Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici

Associazioni sindacali di categoria

Lo schema che segue si propone l'obiettivo di raffrontare, a parità di erogazioni effettuate, l'importo che ciascun contribuente (persona fisica) potrà detrarre nel periodo d'imposta 2016 dalla propria IRPEF lorda.

Tabella di sintesi: soggetti IRPEF	
Ammontare dell'elargizione a favore della ONLUS	Ammontare della detrazione massima ottenibile
Euro 1.000	Euro 260,00 (1.000*26%)
Euro 2.000	Euro 520,00 (2.000*26%)
Euro 30.000	Euro 7.800,00 (30.000*26%)

La deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS da parte delle Persone fisiche

In alternativa alla detrazione d'imposta sopra commentata, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste.

Nello specifico, il predetto art. 14, c. da 1 a 6, D.L. 14.3.2005, n. 35 conv. con L.14.5.2005, n. 80 (cd. "decreto competitività") dispone che, anche per le persone fisiche, **l'erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque **nella misura massima di Euro 70.000 annui**, a condizione che il **beneficiario dell'erogazione** sia obbligato:

- a **tenere scritture contabili idonee a rappresentare**, con analiticità e completezza, **le operazioni effettuate nel periodo di gestione;**
- a **predisporre**, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, **un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.**

La seguente tabella propone **un confronto tra le suddette agevolazioni riconosciute a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle ONLUS per il periodo d'imposta 2016:**

- **Detrazione** 26% per un importo non superiore ad euro 30.000,00;
- **Deduzione** nel limite minore tra il 10% del reddito e 70.000,00.

CONFRONTO TRA AGEVOLAZIONI (PERIODO D'IMPOSTA 2016)		
	Art. 15 TUIR	Art. 14 L. 80/05 Deduzione nel

	Detrazione 26% per un importo non superiore ad euro 30.000	limite minore tra il 10% del reddito e 70.000,00
Reddito complessivo	25.000,00	25.000,00
Erogazione	2.000,00	2.000,00
Deduzione (minore tra il 10% del reddito e 70.000,00 €)	0	2.000,00
Reddito imponibile	25.000,00	23.000,00 = (25.000,00-2.000,00)
Imposta lorda	6.150,00 (15.000*23%) + (10.000 *27%)	5.610,00 (15.000*23%) + (8.000*27%)
Detrazione	520 (2.000*26%)	//////////
Imposta netta	5.630,00	5.610,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO